

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

(LAINF)

(Revisione dell'organizzazione della SUVA e integrazione
dell'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati nella LAINF)

Modifica del.....

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del.....¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 1981² sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Modifica di espressioni

In tutto il testo di legge, la designazione "INSAI" è sostituita con la ditta «Suva», con gli adeguamenti grammaticali del caso.

Art. 1 cpv. 2 lett. b

² Esse non sono applicabili ai seguenti settori:

- b. attività accessorie della Suva (art. 67b o 65d)³;

Art. 1a cpv. 1

¹ Sono assicurati d'obbligo, ai sensi della presente legge:

- a. i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti;
- b. le persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 8 della legge del 25 giugno 1982⁴ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) o che percepiscono indennità secondo l'articolo 29 LADI (disoccupati).

RS

¹ FF

² RS **832.20**

³ L'articolo 67b è inserito nel disegno soltanto nella variante 1 concernente l'organizzazione (gestione autonoma). Nella variante 2 (gestione da parte della Confederazione), l'articolo 61a capoverso 3 costituisce la base legale per le attività accessorie. In merito, il Consiglio federale definisce nell'ambito delle sue direttive strategiche quali attività accessorie la Suva può esercitare (cfr. art. 65d).

⁴ RS **837.0**

2006-.....

Art. 3 cpv. 5

⁵ Il Consiglio federale disciplina le remunerazioni e i redditi sostitutivi computabili come salario, la forma e il contenuto degli accordi di protrazione dell'assicurazione, nonché l'inizio e la fine dell'assicurazione per i disoccupati.

Art. 15 cpv. 3 lett. e (nuova)

³ Esso emana disposizioni inerenti al guadagno assicurato in circostanze particolari, segnatamente:

- e. per i disoccupati.

Art. 16 cpv. 5 (nuovo)

⁵ L'indennità giornaliera è versata ai disoccupati indipendentemente dai periodi di attesa (art. 18 cpv. 1 LADI⁵) o dai giorni di sospensione (art. 30 LADI).

Art. 17 cpv. 2

² Il Consiglio federale emana disposizioni particolari per i disoccupati.

Art. 45 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis} I disoccupati devono notificare senza indugio l'infortunio all'organo competente dell'assicurazione contro la disoccupazione e alla Suva. In caso di morte, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a prestazioni.

Organizzazione della Suva*Variante 1 (alta vigilanza della Confederazione)**Art. 61 cpv. 1 e 3*

¹ La "Suva" è un istituto autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica con sede a Lucerna. La ditta è iscritta nel registro di commercio.

³ La Suva soggiace all'alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale (art. 76 LPG⁶). Il suo regolamento organico, le relazioni e i conti annui devono essere sottoposti per conoscenza al Consiglio federale.

Art. 62 **Organi**

Gli organi della Suva sono:

- a. il consiglio di vigilanza;
- b. il consiglio d'amministrazione;

⁵ RS 837.0

⁶ RS 830.1

- c. la direzione;
- d. l'ufficio di revisione.

Art. 63 Consiglio di vigilanza

¹ Il consiglio di vigilanza si compone dei seguenti membri:

- a. dieci rappresentanti dei lavoratori assicurati presso la Suva;
- b. dieci rappresentanti dei datori di lavoro che impiegano lavoratori assicurati presso la Suva;
- c. cinque rappresentanti della Confederazione.

² Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio di vigilanza per un periodo di quattro anni. Esso tiene conto delle diverse regioni del Paese e delle categorie professionali. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di proporre al Consiglio federale candidati per il consiglio di vigilanza. L'articolo 6a capoverso 1 lettera b della legge del 24 marzo 2000⁷ sul personale federale (LPers) si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio di vigilanza.

³ I membri del consiglio di vigilanza lasciano la loro funzione al più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono i 70 anni.

⁴ Il consiglio di vigilanza provvede alla propria costituzione. Esso ha le seguenti attribuzioni:

- a. approvare la strategia globale della Suva;
- b. approvare l'organizzazione e il regolamento organico della Suva;
- c. approvare le basi contabili e le tariffe dei premi;
- d. nominare, tra i membri del consiglio di vigilanza, il presidente e gli altri membri del consiglio d'amministrazione e revocarli; il presidente del consiglio d'amministrazione assume anche la presidenza del consiglio di vigilanza;
- e. nominare e revocare l'ufficio di revisione;
- f. approvare il rapporto di gestione e i conti annui;
- g. dare scarico ai membri del consiglio d'amministrazione.

⁵ Il consiglio di vigilanza può istituire commissioni cui conferisce compiti speciali per la preparazione delle sue decisioni.

Art. 63a (nuovo) Consiglio d'amministrazione

¹ Il Consiglio d'amministrazione si compone di nove membri al massimo. Esso ha i seguenti compiti:

- a. nominare e revocare i membri della direzione e il presidente della direzione;

⁷ RS 172.220.1

- b. stabilire l'organizzazione della Suva ed emanare il regolamento organico, da sottoporre per approvazione al consiglio di vigilanza;
- c. approvare la pianificazione finanziaria e l'organizzazione della contabilità;
- d. adottare il rapporto di gestione e i conti annui (bilancio con allegati e conto economico) e pubblicarli dopo l'approvazione da parte del consiglio di vigilanza;
- e. adottare le basi contabili e le tariffe dei premi, da sottoporre per approvazione al consiglio di vigilanza;
- f. esercitare la vigilanza sulle persone incaricate della direzione, in particolare sotto il profilo dell'osservanza della legislazione, dei regolamenti e delle istruzioni del consiglio d'amministrazione;
- g. elaborare la strategia globale della Suva, da sottoporre per approvazione al consiglio di vigilanza.

² Il consiglio d'amministrazione può istituire comitati per eseguire le decisioni e sorvegliare gli affari.

³ L'articolo 6a capoverso 1 lettera b LPers⁸ si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio d'amministrazione.

Art. 64 Direzione

¹ La direzione gestisce gli affari conformemente al regolamento organico e assume tutti i compiti che non sono attribuiti al consiglio di vigilanza o al consiglio d'amministrazione.

² La direzione rappresenta la Suva verso l'esterno; può nominare procuratori e altri mandatari con pieni poteri.

³ L'articolo 6a capoversi 1-5 LPers⁹ si applica per analogia allo stipendio e alle altre condizioni contrattuali.

Art. 64a (nuovo) Obbligo di diligenza e di fedeltà

I membri del consiglio di vigilanza, del consiglio d'amministrazione e della direzione devono esercitare i loro compiti con ogni diligenza e salvaguardare secondo buona fede gli interessi della Suva.

Art. 64b (nuovo) Responsabilità

¹ Le disposizioni del diritto della società anonima sulla responsabilità (art. 752-760 CO¹⁰) si applicano per analogia alla responsabilità dei membri degli organi della Suva.

⁸ RS 172.220.1

⁹ RS 172.220.1

¹⁰ RS 220

² Le controversie concernenti la responsabilità dei membri degli organi della Suva sono giudicate dai tribunali civili. In tali procedimenti, la Confederazione ha lo statuto di azionista e di creditore della società.

Art. 65 Rendiconto

¹ Il rendiconto della Suva ne presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e i risultati d'esercizio per settore d'attività.

² Il rendiconto è allestito secondo i principi generali dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si impronta a standard generalmente riconosciuti, fatte salve le disposizioni specifiche del diritto delle assicurazioni sociali.

³ Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere espressamente indicate.

Art. 65a (nuovo) Ufficio di revisione

¹ Il mandato, lo statuto, l'abilitazione, l'indipendenza e l'attività di resoconto dell'ufficio di revisione si fondano per analogia sulle disposizioni del diritto della società anonima. L'ufficio di revisione verifica anche l'osservanza delle prescrizioni sul sistema di finanziamento conformemente all'articolo 90.

² L'ufficio di revisione è nominato per una durata di quattro anni al massimo. La rielezione è possibile.

Art. 65b (nuovo) Personale

¹ Il personale della Suva è assunto secondo il Codice delle obbligazioni¹¹.

² Nella sua politica in materia di personale, la Suva tiene conto degli articoli 4 e 5 LPers¹².

³ Il consiglio d'amministrazione stabilisce la remunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali nel regolamento del personale. L'articolo 6a LPers si applica per analogia.

⁴ Il personale è assicurato presso la cassa pensioni della Suva.

Art. 65c (nuovo) Imposte

Fatto salvo l'articolo 80 LPG¹³, la Suva è fiscalmente imponibile per le prestazioni commerciali che fornisce.

¹¹ RS 220

¹² RS 172.220.1

¹³ RS 830.1

Art. 67b (nuovo) Attività accessorie

¹ Oltre alle attività alle quali è tenuta per legge, la Suva può esercitare attività negli ambiti seguenti:

- a. gestione di cliniche di riabilitazione;
- b. liquidazione di sinistri per terzi;
- c. prestazione di servizi per la sanità;
- d. sviluppo di prodotti per la sicurezza e relativa vendita;
- e. consulenza e formazione nell'ambito della promozione della salute nell'azienda;
- f. gestione patrimoniale e gestione degli attivi e dei passivi per istituzioni di diritto pubblico e istituti di previdenza privati.

² Le attività accessorie devono:

- a. essere compatibili con i compiti sovrani della Suva nell'esecuzione delle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali conformemente all'articolo 85 capoverso 1;
- b. essere finanziariamente autosufficienti.

³ Le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni nell'ambito della Suva o da società anonime ai sensi del Codice delle obbligazioni¹⁴ nelle quali la Suva detiene la maggioranza del capitale e dei diritti di voto. La Suva deve gestire le attività accessorie di cui al capoverso 1 lettere a e f sotto forma di società anonime.

⁴ Se fornisce servizi per la sanità in collaborazione con altre istituzioni attive nel settore della sanità, la Suva può partecipare anche a organizzazioni o imprese che non sono società anonime e nelle quali non detiene la maggioranza delle partecipazioni e dei diritti di voto.

⁵ Se le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni, la Suva tiene per ogni centro un conto separato. Le eccedenze o le perdite sono accreditate o addebitate a una riserva separata della Suva.

⁶ Altre partecipazioni a imprese sono detenute solo a scopo di investimento.

*Variante 2 (vigilanza diretta della Confederazione)**Art. 61 cpv. 1, primo periodo, e 3*

¹ *Concerne soltanto il testo francese.*

³ Essa è autonoma nella sua organizzazione e gestione e tiene una propria contabilità.

¹⁴ RS 220; RU 2006 2629

Art. 61a (nuovo) Scopo

¹ Fondandosi sulla presente legge, la Suva assicura le persone di cui agli articoli 1a e 4 contro i postumi di infortuni e di malattie professionali.

² Fondandosi sulla presente legge, essa esegue compiti di sicurezza sul lavoro.

³ La Suva può effettuare negozi giuridici direttamente o indirettamente in relazione con il suo scopo o atti a favorirne il conseguimento. Può contrarre partecipazioni soltanto nell'ambito degli obiettivi strategici del Consiglio federale.

Art. 62 Organi

¹ Gli organi della Suva sono:

- a. il consiglio d'amministrazione;
- b. la direzione;
- c. l'ufficio di revisione.

² Il consiglio d'amministrazione e l'ufficio di revisione sono nominati dal Consiglio federale per un periodo di quattro anni.

³ Il Consiglio federale può revocare membri del consiglio d'amministrazione e l'ufficio di revisione per gravi motivi.

Art. 63 Consiglio d'amministrazione

¹ Il consiglio d'amministrazione si compone di nove membri al massimo, che dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche aziendali e specifiche del settore. Le parti sociali sono rappresentate adeguatamente.

² Il Consiglio federale nomina il presidente.

³ Il consiglio d'amministrazione, quale organo di vigilanza strategico e interno, ha in particolare i seguenti compiti:

- a. nominare il presidente della direzione, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;
- b. nominare gli altri membri della direzione;
- c. emanare il regolamento interno;
- d. emanare il regolamento del personale, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;
- e. emanare la tariffa dei premi, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;
- f. approvare la pianificazione aziendale e il bilancio preventivo;
- g. adottare il rapporto di gestione e i conti annui (bilancio con allegati e conto economico) e pubblicarli dopo l'approvazione da parte del Consiglio federale;
- h. assicurare l'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale e riferire sul loro conseguimento;

- i. vigilare sulla direzione;
- j. assicurare il controllo interno;
- k. svolgere ulteriori compiti conformemente al regolamento interno.

⁴ L'articolo 6a LPers¹⁵ si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio d'amministrazione e alle ulteriori disposizioni contrattuali convenute con queste persone.

Art. 64 Direzione

¹ La direzione, in qualità di organo operativo, gestisce gli affari della Suva conformemente al regolamento interno e rappresenta la Suva verso l'esterno.

² L'articolo 6a capoversi 1-5 LPers¹⁶ si applica per analogia allo stipendio e alle altre condizioni contrattuali dei membri della direzione.

Art. 64a (nuovo) Obbligo di diligenza e di fedeltà

I membri del consiglio d'amministrazione e della direzione devono esercitare i loro compiti con ogni diligenza e salvaguardare secondo buona fede gli interessi della Suva.

Art. 64b (nuovo) Responsabilità

¹ Le disposizioni del diritto della società anonima sulla responsabilità (art. 752-760 CO¹⁷) si applicano per analogia alla responsabilità dei membri degli organi della Suva.

² Le controversie concernenti la responsabilità dei membri degli organi della Suva sono giudicate dai tribunali civili. In tali procedimenti, la Confederazione ha lo statuto di azionista e di creditore della società.

Art. 65 Ufficio di revisione

¹ Il mandato, lo statuto, l'abilitazione, l'indipendenza e l'attività di resoconto dell'ufficio di revisione, fatto salvo il capoverso 2, si fondano per analogia sulle disposizioni del diritto della società anonima. L'ufficio di revisione verifica anche l'osservanza delle prescrizioni sul sistema di finanziamento conformemente all'articolo 90.

² L'ufficio di revisione presenta al consiglio d'amministrazione e al Consiglio federale un rapporto sul risultato della propria attività di revisione.

Art. 65a (nuovo) Personale

¹ Il personale della Suva è assunto secondo il Codice delle obbligazioni¹⁸.

¹⁵ RS 172.220.1

¹⁶ RS 172.220.1

¹⁷ RS 220

² Nella sua politica in materia di personale, la Suva tiene conto degli articoli 4 e 5 LPers¹⁹.

³ Il consiglio d'amministrazione stabilisce la remunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali nel regolamento del personale. L'articolo 6a LPers si applica per analogia.

⁴ Il personale è assicurato presso la cassa pensioni della Suva.

Art. 65b (nuovo) Rendiconto e impiego degli utili

¹ Il rendiconto della Suva ne presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e i risultati d'esercizio per settore d'attività.

² Il rendiconto è allestito secondo i principi generali dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si impronta a standard generalmente riconosciuti, fatte salve le disposizioni specifiche del diritto delle assicurazioni sociali.

³ Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere espressamente indicate.

⁴ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni riguardanti il rendiconto della Suva.

⁵ Il Consiglio federale decide annualmente, nell'ambito dell'approvazione dei conti, in merito all'impiego di un eventuale risultato positivo d'esercizio tenendo conto del principio della reciprocità.

Art. 65c (nuovo) Imposte

Fatto salvo l'articolo 80 LPG²⁰, la Suva è fiscalmente imponibile per le prestazioni commerciali che fornisce.

Art. 65d (nuovo) Tutela degli interessi della Confederazione

¹ Il Consiglio federale, dopo aver consultato le parti sociali, definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della Suva e li verifica periodicamente.

² Il Consiglio federale esercita la vigilanza sulla Suva, in particolare nominando il consiglio d'amministrazione e il suo presidente, approvando il conto annuo, il rapporto di gestione e il regolamento del personale, nonché dando scarico al consiglio d'amministrazione. È fatta salva la vigilanza sull'applicazione delle assicurazioni sociali secondo l'articolo 76 LPG²¹.

³ Il Consiglio federale è autorizzato a consultare i documenti di gestione della Suva e a farsi informare sulla sua attività. Può consultare i rapporti di revisione del Controllo federale delle finanze (CFF) sulla Suva o richiedere l'allestimento di tali rapporti.

¹⁸ RS 220

¹⁹ RS 172.220.1

²⁰ RS 830.1

²¹ RS 830.1

Art. 67a (nuovo) Assicurazione infortuni dei disoccupati

¹ I disoccupati sono assicurati presso la Suva.

² La Suva tiene un conto separato e una statistica dei rischi per l'assicurazione infortuni dei disoccupati. Essa fissa i premi in per mille dell'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione. L'aliquota del premio è identica per tutti i disoccupati. L'assicurazione contro la disoccupazione è debitrice della totalità dei premi. Essa deduce dall'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione la quota parte dovuta dal disoccupato conformemente all'articolo 22a capoverso 4 LADI²².

³ Il Consiglio federale disciplina in particolare la competenza dell'assicurazione infortuni per le persone disoccupate in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Art. 90b (nuovo) Fondo per le indennità di rincaro dell'assicurazione infortuni dei disoccupati

¹ La Suva istituisce e gestisce un fondo per finanziare le indennità di rincaro dell'assicurazione infortuni dei disoccupati (fondo). Il fondo è finanziato dalle eccedenze d'interesse dei capitali di copertura dell'assicurazione infortuni dei disoccupati, dalla remunerazione dei capitali del fondo e da eventuali contributi dal Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

² Se il Consiglio federale fissa un'indennità di rincaro secondo l'articolo 34 capoverso 2, la Suva preleva dal fondo il capitale di copertura supplementare necessario. Qualora i mezzi del fondo non bastino a costituire il capitale di copertura, i mezzi supplementari necessari sono prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 92 cpv. 7, quarto periodo

⁷ ... Emanando inoltre disposizioni sul calcolo dei premi in casi speciali, in particolare per i disoccupati, nonché per gli assicurati a titolo facoltativo e per gli affiliati a una cassa malati riconosciuta.

II

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

²² RS 837.0